

## VERBALE DI ACCORDO

### DETAZZAZIONE PRODUTTIVITA' anno 2014

Il giorno 30 Giugno 2014

tra

La società Santander Consumer Bank SpA

e

Le organizzazioni sindacali Fabi, Fisac-Ggil

#### **premesse che:**

a) l'articolo 1, comma 481, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (cd legge di stabilità) ha disposto la proroga per l'anno 2013 delle "misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro" già previsto per il 2012 dall'art. 33 della legge 12 novembre 2011 n. 183 - ed ha rinviato la definizione della modalità di attuazione della "speciale" agevolazione" ad apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM);

b) il DPCM di attuazione, emanato il 19 febbraio 2014 stabilisce all'art. 1 che "per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari a 10% (c.d. detassazione);

c) L'art. 2 del decreto in parola stabilisce poi che "ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art.1 per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale";

d) l'art.1 del DPCM definisce beneficiari dell'imposta sostitutiva di cui sopra i lavoratori dipendenti titolari di reddito, nell'anno 2013, non superiore a 40.000,00 euro (al lordo delle somme assoggettate alla medesima agevolazione del 2013) e fissa in 3.000,00 euro lordi l'importo massimo individualmente assoggettabile a tale beneficio;

e) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare n. 15/2013, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 5 aprile 2013, nonché dalla circolare (n.11/E) dell'Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2013.

**tutto ciò premesso, le Parti a tale fine convengono quanto segue:**


- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le Parti concordano di replicare quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 19 gennaio 2012, in riferimento ai seguenti istituti:
  - lavoro straordinario (art. 106);
  - lavoro supplementare (art. 35);
  - compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art. 107 comma 3);
  - compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi infrasettimanali laddove per le prestazioni svolte in tali giornate il lavoratore non chieda di fruire di un corrispondente permesso (art. 107 comma 5);
  - compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle 5 ore (art. 107 comma 6);
  - indennità di turno (art. 102);
  - indennità di disagio sede (derivante dallo svolgimento delle attività lavorative con la nuova organizzazione del lavoro).
- 3) le Parti si danno atto che le somme erogate a partire dalla data di stipula del presente accordo in applicazione dei predetti istituti consentono l'applicazione della suddetta agevolazione fiscale;
- 4) la vigenza del presente accordo è comunque correlata all'applicazione del CCNL del 19 gennaio 2012;
- 5) nel caso il delineato quadro normativo dovesse modificarsi, le Parti si riservano di valutarne gli eventuali profili applicativi nel corso di un apposito incontro.

### Dichiarazione di conformità


Le Parti si danno atto che il presente accordo è conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014 e che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2014 in applicazione degli istituti ivi elencati consentono l'agevolazione fiscale ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa.

RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

FABI TORINO


  
Alberto D'Andrea

SANTANDER CONSUMER BANK SPA

  
Servizio Risorse Umane  
Guido Biacenza

SEGRETARIO DI COORDINAMENTO DELLA FISAC CGIL GRUPPO SANTANDER

FISAC CGIL

  
Marcello Carcereri